



Comune di Valdobbiadene

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELL'AREA SOSTA CAMPER IN PIAZZALE S. VENANZIO

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 6 luglio 2023;
- In vigore dal 24 luglio 2023.

Art. 1. Oggetto

Il Comune di Valdobbiadene ha istituito l'area attrezzata di sosta temporanea per promuovere e favorire lo sviluppo turistico, ai sensi dell'art. 44 della Legge Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33, in conformità con quanto stabilito dall'art. 185 del D. Lgs. 28/4/1992, n. 285 e dall'art. 378 del D.P.R. n. 495/1992.

L'area è sita a Valdobbiadene, in via della Pace, presso il Piazzale S. Venanzio, così come meglio individuata nella planimetria allegata. L'area è priva di vigilanza e/o custodia e l'Ente non risponde di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.

Il presente regolamento disciplina la fruizione dell'area stessa, in seguito citata come "area camper", in ogni suo aspetto.

La sosta all'interno dell'area attrezzata è consentita solo ai veicoli autocaravan (così come definiti dall'art. 54 lett. M) D. Lgs 285/92: *"veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente"*) esclusivamente per fini turistici, sono esclusi le roulotte, auto e altri mezzi diversi dai caravan.

Art. 2. Descrizione del servizio

I servizi offerti con l'istituzione dell'area attrezzata di sosta temporanea comprendono:

- n. 16 spazi per la sosta temporanea di autocaravan;
- n. 1 sbarra;
- n. 1 bacheca informativa;
- n. 1 parcometro;
- n. 1 quadro elettrico generale;
- n. 1 centralina elettrica per servizi;
- n. 1 cestino;
- n. 7 contenitori per raccolta rifiuti differenziata
- n. 4 colonnine per erogazione energia elettrica con n. 4 prese da 220 Kw e 4 rubinetti acqua potabile cadauna
- n. 6 punti luce compreso uno esterno all'ingresso
- n. 3 telecamere
- n. 1 fontana acqua potabile;
- n. 1 pozzetto di scarico;

Art. 3. Modalità di gestione

L'area di proprietà comunale, potrà essere gestita direttamente dal Comune oppure affidata in concessione ad un soggetto terzo mediante apposita convenzione.

L'eventuale gestione in concessione è decisa dal consiglio comunale, che ne approva le condizioni. La gestione ad un soggetto terzo potrà essere affidata anche in modo parziale per uno o più specifici servizi quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - la promozione e l'informazione, la raccolta e gestione di segnalazioni e/o disservizi.

Art. 4. Condizioni generali

I veicoli di cui all'art. 1 possono accedere all'area di sosta e permanervi per un massimo di 48 ore consecutive dal momento dell'insediamento. Nell'arco di un bimestre la sosta di ogni singolo autocaravan non può essere superiore a 96 ore.

L'accesso alla sosta nell'area comporta l'accettazione e l'obbligo di rispettare il presente regolamento.

L'area è fruibile esclusivamente per fini turistico-ricettivi in conformità a quanto previsto dalla L.R. 33/2002 e non potrà essere utilizzata per esigenze di nomadi e/o girovaghi.

E' fatta salva la possibilità di prevedere delle fasce orarie in cui è consentito esclusivamente l'uso dei servizi accessori (carico, scarico, rifornimento, ecc.)

Durante il periodo invernale l'erogazione d'acqua potrà essere chiusa per evitare che le gelate danneggino le condotte.

In caso di eventi di particolare interesse, come – a titolo meramente esemplificativo - la Fiera di San Gregorio, l'area potrà essere chiusa per questioni di sicurezza. La chiusura sarà disposta mediante ordinanza dirigenziale, da adottare con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della chiusura e da esporre all'ingresso dell'area.

Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di

sicurezza od igiene riscontrate dal Comune o da altre autorità competenti, i conducenti degli autocaravan dovranno prontamente spostare i mezzi, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, il mezzo potrà essere rimosso coattivamente, con spese a carico dell'utente.

L'area potrà essere chiusa inoltre con ordinanza sindacale contingibile ed urgente in caso di impreviste ed eccezionali necessità di pubblico interesse.

Art. 5. Regole di comportamento

Nell'area attrezzata di sosta temporanea trovano applicazione le disposizioni dei regolamenti comunali, salvo quanto diversamente stabilito da norme di legge o di regolamento. In particolare, è fatto divieto di lordare o danneggiare l'area, abbandonare rifiuti, scaricare i w.c. dei camper fuori dell'apposito pozzetto, accendere fuochi, lavare e stendere panni o giocare con palloni o altri oggetti da lancio, esporre bombole, barbecue, ecc., nonché commettere ivi qualsiasi atto che possa produrre danni a cose e/o persone ovvero comportare spreco di energia elettrica o acqua potabile. E' fatto divieto di campeggio. Inoltre è assolutamente vietato all'interno dell'area lo scavo di buche, lo sradicamento dell'erba, il danneggiamento e l'abbattimento delle piante, l'arrampicamento sulle stesse, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale, in modo prolungato.

Ai fini del presente regolamento si ha campeggio quando, oltre che con le sole ruote dei veicoli, o altri supporti di stabilizzazione, l'area viene occupata da altre attrezzature, siano esse accessorie o meno del veicolo, quali tende, pedane, piedini, scalette e simili, ovvero quando il suolo viene occupato da oggetti, utensili o attrezzature o altri materiali (a titolo di esempio: fornelli, tavoli, sedie, sdraio, pentole, catini, stendibiancheria, ecc.).

La presenza di animali da affezione è consentita, sotto la diretta e costante sorveglianza del detentore. Gli animali possono essere custoditi all'esterno del veicolo, purché non molesti o aggressivi e, se del caso, muniti di guinzaglio e di museruola. È vietato lasciare animali incustoditi all'interno dell'autocaravan; l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato alle autorità competenti.

I rifiuti dovranno essere raccolti e depositati negli appositi contenitori e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia. I servizi situati all'interno dell'area devono essere utilizzati in modo corretto, rispettando l'ambiente e la natura.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile, all'interno del vetro parabrezza del proprio veicolo, il ticket attestante la regolare sosta per il periodo previsto, non superiore alle 48 ore. I veicoli presenti all'interno dell'area camper, che non espongono l'attestazione di sosta regolare in corso di validità o che ne siano sprovvisti, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

È possibile la permanenza nell'area camper, per un massimo di 30 (trenta) minuti, per coloro che vi accedono con l'autocaravan al solo fine dell'effettuazione di operazioni di carico dell'acqua potabile e/o di scarico delle acque reflue. In questi casi è prevista una tariffa ridotta.

Art. 6. Tariffe

Le tariffe per i servizi offerti nell'area attrezzata, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono stabilite dal Comune e di esse è data idonea e puntuale informativa all'utenza.

I pagamenti potranno avvenire attraverso un parcometro -dispositivo di controllo della sosta veicolare finalizzato all'acquisto e fruizione di un diritto di sosta- oppure attraverso un sistema digitale QR CODE.

Art. 7. Sanzioni per la sosta eccedente il periodo di pagamento

La sosta prolungata oltre il tempo del pagamento comporta l'applicazione, a carico di ogni veicolo, di una sanzione da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (*ai sensi del codice della strada*) per ogni giorno di sosta successivo a quello per cui si è pagato o frazione dello stesso. Per giorno di sosta successivo si intende quello che inizia dalla prima ora successiva alla scadenza del periodo di pagamento e, a seguire, per quello che inizia dalla prima ora successiva alla scadenza delle successive 24 ore, 48 ore e così via.

Art. 8. Sanzioni

Salvo quanto previsto nel precedente articolo 8, la violazione di una qualsiasi delle norme del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, o nella diversa misura che sia eventualmente stabilita da successive disposizioni normative, da applicarsi

secondo la procedura stabilita dalla Legge 23/11/1981, n. 689.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, il responsabile del danno sarà tenuto alla riparazione a proprie spese o ad il risarcimento del corrispettivo a favore del Comune nei modi e nei termini che saranno indicati dal competente ufficio tecnico comunale.

Il ristoro di qualsiasi danneggiamento delle strutture, come pure il mancato pagamento delle tariffe e delle spese del servizio, sarà – ove necessario - perseguito nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 9. Controlli

L'area camper è dotata di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e s.m. e dal Regolamento comunale in materia di videosorveglianza. I controlli saranno effettuati periodicamente dalla Polizia Locale.

Saranno inoltre possibili ulteriori controlli sull'osservanza sia delle disposizioni del Codice della Strada, sia – in generale – dei regolamenti comunali e delle disposizioni normative e tariffarie comunque applicabili. Tali controlli potranno essere effettuati da parte della Polizia Locale o di altri soggetti incaricati dal Comune.

Art. 10. Norma finale

Con l'ordinanza prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 28/4/1992, n. 285, è disciplinata l'installazione della relativa segnaletica stradale, segnaletica di pagamento e di posizionamento dei veicoli per l'apertura della sbarra.

Un estratto del presente regolamento è affisso in luogo ben visibile all'ingresso dell'area attrezzata con traduzione in inglese e tedesco.

Art. 11. Esecutività

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, o le loro modifiche, entrano in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione che le approva.

A partire da tale momento, cessa di avere vigore qualsiasi altra precedente disposizione che non sia con esse compatibile.

E' abrogato il Regolamento approvato con deliberazione della giunta comunale n. 107 del 04.07.2012.